

## IL CONTROLLO DELLA CONDOTTA UMANA E LA LIBERTÀ

DINO PASINI

Italia

Ogni e qualsiasi società umana, dalla microsocietà alla macrosocietà, per poter sorgere e mantenersi nel tempo, non può che fondarsi su di un determinato, peculiare sistema di principi, di valori, di norme, di interessi aventi la funzione fondamentale di regolare, di disciplinare, di normativizzare e controllare la condotta umana, i comportamenti dei consociati, dei membri della società. E' questa la *conditio sine qua non*, il presupposto indispensabile perchè si possa realizzare la loro unità sociale e conservare la loro coesistenza pacifica, ordinata. E, tra tutte le molteplici e varie forme di controllo sociale, è, in particolare, il diritto che esplica la sua funzione civile e civilizzatrice in quanto una società umana è possibile e realizzabile solo e in quanto fondata e regolata dal diritto, da un ordinamento giuridico, da un sistema giuridico: *ubi societas ibi ius*.<sup>1</sup> E, solo il regno del diritto, infatti, che rende possibile la unità organica degli individui, l'equilibrio dinamico, storico, l'armonia dei loro contrastanti interessi individuali e sociali, la concordia esteriore delle loro volontà egoistiche e, quindi, la pace, l'ordine, la sicurezza sociale, con tutti i suoi benefici, primi tra tutti la integrazione e la cooperazione pacifica tra individui e gruppi sociali, la genesi e lo sviluppo della cultura. Il che significa la possibilità dello svolgimento della promozione delle attività umane più alte, della civiltà umana. E quello che qui, in particolare, interessa sottolineare è che il diritto, in quanto regola, disciplina, norma, misura dell'azione umana è, anche e al tempo stesso, controllo e limite della condotta, dell'azione umana al fine non solo di rendere possibile, di instaurare la coesistenza pacifica ed ordinata umana ma anche di conservarla, di mantenerla nel tempo. Di qui allora il problema non solo di creare e di porre ma anche di mantenere, di conservare nel tempo le condizioni essenziali perchè gli arbitri, le

<sup>1</sup> In particolare, sulla funzione civile e civilizzatrice dello Stato e del diritto in G. B. Vico, v. D. PAINI, *Diritto, società e Stato in Vico*, Napoli, 1970, specie pp. 05 ss.

volontà particolari, la condotta degli individui possano, anzi debbano, nonostante i loro molteplici, vari contrasti di interesse, coesistere, appunto, pacificamente, ordinatamente. Solo così una *moltitudo* caotica, anarchica di individui può diventare una società politicamente e giuridicamente organizzata, cioè, per usare la celebre espressione hobbesiana, può diventare un *populus*. Ed è lo Stato lo strumento, sorto dalla lotta degli interessi contrastanti, degli egoismi umani, che, limitandoli ed equilibrandoli, rende possibile la loro unitaria coesistenza, la migliore unità possibile delle volontà contrastanti, un certo loro dinamico equilibrio e, quindi, quella pace, quell'ordine che è la condizione e il presupposto perchè gli individui possano svolgere, realizzare e promuovere le loro più alte qualità e disposizioni umane.

E una società è organizzata, ordinata è un *populus* solo e in quanto la condotta, i comportamenti dei consociati siano e diventino non solo normativizzati, appunto regolati, disciplinati, ordinati normativamente, ma, anche e al tempo stesso, in quanto siano controllati. Invero, l'uomo, ciascun uomo, in quanto "legno storto" —di cui parla Kant—, cioè in quanto essere avente in sé l'inclinazione sociale ma anche la tendenza opposta di isolarsi, di dominare gli altri, per la sua stessa natura duale, per le sue ambiguità e contraddizioni esistenziali, insomma per la sua debolezza e limitatezza, non può esistere e meno ancora coesistere pacificamente, ordinatamente con l'altro o con gli altri non solo senza limitare il suo arbitrio, la sua volontà, i suoi interessi ed egoismi particolari, pena la sua ricaduta nello *status* di moltitudine caotica ed anarchica, ma, anche e soprattutto, senza che la sua condotta, direttamente o indirettamente, in modo implicito o esplicito, sia sottoposta a controllo. L'uomo, infatti, è un animale che, quando vive con gli altri, ha bisogno di qualcuno che non solo gli imponga il proprio volere, costringendolo o convincendolo ad obbedire alla legge, ma che, al tempo stesso, ne controlli la condotta.

Quindi, il prezzo che gli uomini, che ciascun uomo e tutti gli uomini debbono, sempre e comunque, pagare per poter vivere ed operare in una convivenza sociale pacifica, ordinata è che non solo pongano ed accettino, più o meno spontaneamente o coattivamente, delle regole, delle norme di condotta, di comportamento ma anche che sottomettano a controllo i loro comportamenti da parte di qualcuno, il cui compito fondamentale è, appunto, quello di controllare la loro condotta, le loro azioni per impedire o, comunque, tentare di impedire la eterna tendenza e la perenne tentazione, di ciascuno e di tutti gli uomini, di sottrarsi al controllo, violando, in grado maggiore o minore, la norma di condotta posta, stabilita, imposta coattivamente o accettata spontaneamente. Invero, proprio perchè in ogni uomo,

oltre alle inclinazioni sociali, è presente ed operante la tendenza opposta, di isolarsi, di opporsi agli altri, di lottare contro gli altri per dominarli, per fare trionfare il proprio specifico interesse ed egoismo, ne consegue che la semplice validità dell'ordinamento giuridico, delle norme di condotta, pur essendo necessaria non è di certo sufficiente e, alla luce di un'analisi attenta ed approfondita, rivela i suoi limiti, la sua insufficienza. La condotta umana necessita, infatti, di un continuo controllo non solo per accertarne formalmente la conformità o meno alle norme poste ma perchè condotta umana sia e si mantenga nel tempo effettivamente, concretamente la più conforme possibile al sistema normativo, all'ordinamento giuridico posto.<sup>2</sup>

Ora, è proprio il controllo della condotta umana ad accertare, da parte del controllante, la conformità o meno della condotta umana, delle azioni umane alla disciplina, alla regola, alle norme poste ed imposte da quel determinato sistema normativo, da quel determinato ordinamento giuridico che rende possibile non solo la unità del tutto, l'equilibrio delle volontà egoistiche, la esistenza, anzi la coesistenza pacifica, ordinata tra i membri della società, di ogni e qualsiasi società, ma anche la sua continuità nel tempo, la sua durata. E', quindi, il controllo della condotta umana a tendere alla garanzia, alla tutela della regolarità, formale e sostanziale, delle azioni umane, della loro conformità al pubblico interesse e agli scopi particolari, al fine di rendere possibile il coordinamento e la coesistenza pacifica, armonica degli arbitri individuali. Il che significa, appunto, la coesistenza pacifica, ordinata dei consociati, dei loro comportamenti, delle loro azioni e, quindi, la loro integrazione e cooperazione e, insieme, la genesi e lo sviluppo della cultura. Di qui il correlato riconoscimento ed anche l'attuazione concreta e la conseguente tutela dei limiti, posti ed imposti dall'ordinamento giuridico, alla sfera di competenza e di azione così degli individui e dei gruppi sociali, come degli organi statuali.

Risulta così evidente che il fine del controllo della condotta umana è, quindi, quello non solo del riconoscimento formale ma della salvaguardia concreta, effettiva, efficace dei principî, dei valori, delle norme, degli interessi che debbono, appunto, essere tutelati giuridicamente quale condizione essenziale perchè la società umana sia e debba essere conservata. Il problema centrale, di fondo del controllo della

<sup>2</sup> Sulla non sostenibilità della riduzione del diritto e dello Stato in termini di pura e semplice validità normativa e sul rapporto dialettico del concetto di validità con quello di efficacia del diritto e di effettività dello Stato, v. D. PASINI, "Sul problema della realtà dello Stato" in "Scritti in memoria di W. Cesarini Sforza", Milano, 1968; ora in "Stato-governo e Stato-società", Milano, 1969, pp. 25-68 e, in particolare, pp. 35 ss.

condotta umana è che questi principi, che questi valori, che queste norme, che questi interessi specifici, peculiari di una data società in un determinato momento storico, siano non solo posti e riconosciuti ma, anche e soprattutto, che siano effettivamente osservati dai consociati e tutelati normativamente dall'ordinamento giuridico al fine che si conservino e siano conservati, formalmente e sostanzialmente, effettivamente, integri. Il che è la condizione e il presupposto della stessa conservazione, della stessa durata nel tempo della società politicamente e giuridicamente organizzata, dello Stato e, quindi, della unità, della pace, dell'ordine della società. Si comprende, dunque, ancor più e ancor meglio perchè la funzione fondamentale del controllo della condotta umana sia essenzialmente e principalmente la funzione conservatrice della società, della sua specifica, organizzazione politico-giuridica, del suo peculiare, determinato sistema di principi, di valori, di norme, di interessi posti ed espressi giuridicamente e istituzionalmente protetti dal potere controllante.

Ciò premesso, da un'analisi attenta ed approfondita della fenomenologia delle forme di controllo della condotta umana, risulta evidente che il problema del controllo della condotta umana è un problema non solo correlato alla fenomenologia delle forme di potere e di Stato, ma che ne è anche condizionato e che, pertanto, tale problema si può cogliere solo mediante una analisi, altrettanto attenta ed approfondita, della varietà, complessità ed ambiguità di tale fenomenologia. Invero, storicamente, il controllo della condotta umana si presenta in molteplici forme, in vari modi, in diversi gradi. Basti, infatti, accennare a quanti e a quali modi diversi la condotta umana può essere controllata: in modo diretto o indiretto, in modo esplicito o implicito, in modo coattivo o persuasivo, come eterocontrollo o come autocontrollo ecc. Ma quello che qui, in particolare, interessa cogliere e sottolineare è il fatto appunto, che le diverse forme, i vari modi, i molteplici gradi della condotta umana sono tutti non solo correlati ma anche condizionati dalle diverse, molteplici, varie forme specifiche, tipiche, fondamentali del potere politico e della organizzazione politico-giuridica della società, dello Stato. E si può, sin d'ora, osservare che, variando storicamente le forme sia del potere politico sia dello Stato, correlativamente e contemporaneamente, variano non solo le forme e i modi del controllo della condotta umana ma, quel che in particolare interessa, il rapporto tra le forme e i modi specifici del controllo della condotta umana e la libertà e le sue forme specifiche.

Ora, se è vero che il controllo della condotta umana è un elemento comune, presente ed operante, in grado maggiore o minore, in tutte

le forme di potere politico e di organizzazione politico-giuridica della società, cioè in tutte le forme di Stato, è altrettanto vero, però, che il problema filosofico-politico, che sorge e che si pone, è il problema -già accennato- non solo del "perché", della ragione d'essere del controllo della condotta umana ma anche del "come" questo controllo possa svolgersi e come si svolga effettivamente, concretamente nelle varie, diverse forme di società politicamente e giuridicamente organizzata. Il che significa ricercare e cogliere criticamente o, comunque, tentare di individuare, di analizzare e di cogliere criticamente il fondamento filosofico-politico del controllo della condotta umana nella ricchezza, varietà, complessità ed ambiguità della sua fenomenologia. Pertanto, spetta proprio alla indagine, all'analisi operata dalla filosofia della politica il merito di cogliere la varietà, la complessità e l'ambiguità di questo fondamento. E' sufficiente, infatti, porsi il problema se il fondamento del controllo della condotta umana sia la "nuda forza" oppure la legge oppure, infine, il libero consenso dei consociati, per avere, appunto, la possibilità della verifica e della conferma della varietà e della complessità del problema. Nostro proposito e nostro tentativo è proprio quello di indagare e di individuare il rapporto dialettico, cioè il rapporto di correlazione e di interdipendenza reciproca esistente tra le varie e diverse forme di potere politico e di organizzazione politico-giuridica della società, cioè di Stato, e le diverse, varie forme di controllo della condotta umana. E, in particolare, nostro proposito e nostro tentativo è proprio quello di ricercare e di cogliere criticamente il rapporto problematico di correlazione reciproca esistente, da un lato, tra le tre forme tipiche del potere politico (potere *absolutus*, come nuda forza; potere *alligatus* o potere legale; potere legittimo come "autorità") e dello Stato (Stato assoluto, Stato di diritto e Stato sociale) e, dall'altro, le correlate tre forme tipiche di controllo della condotta umana (controllo *absolutus* o dispotico; controllo *alligatus* o legale e controllo legittimo o consensuale della condotta umana). Solo così, a nostro avviso, il problema, così vario, complesso ed ambiguo del controllo della condotta umana e della libertà potrà essere colto e risolto o, almeno, si potrà tentare di coglierlo e di risolverlo criticamente, nella peculiare prospettiva della filosofia della politica e del diritto.

Facendo riferimento, innanzi tutto, alla forma primitiva e più rozza del potere politico, cioè al potere *absolutus*, sciolto da ogni norma, da ogni regola, da ogni vincolo e, quindi, al potere politico privo di limiti e di controlli, si può osservare che è questo il tipico potere "dispotico", "tirannico" fondato sulla "nuda forza", sulla violenza e, quindi, sulla paura "comune" dei sudditi di fronte al sovra-

no.<sup>3</sup> Ora, è proprio questo potere fattualé che dà vita al rapporto tipico tra “padrone” e “schiavo” o “servo”. Ed è questo potere assoluto, “dispotico” il presupposto e il fondamento dello Stato assoluto, di ieri, e dello Stato totalitario, di oggi, cioè di quella forma di organizzazione politico-giuridica della società caratterizzata dal fatto che il sovrano (il “Principe” di ieri o il “novello Principe”, lo Stato-partito unico di oggi), nell’esercizio del potere politico, è *solutus legibus*, cioè è il di sopra di ogni legge e che, quindi, è sciolto da ogni norma, da ogni regola, da ogni limite, che è privo di ogni forma di controllo.<sup>4</sup> In tale forma di Stato, mentre il sovrano è tutto e si identifica con lo stesso Stato (*l’Etat c’est moi* di Luigi XIV di Francia), i membri della società civile sono e non possono essere che semplici “sudditi”, cioè “servi”, “schiavi” del “padrone”, del “Principe” o del “novello Principe” e, quindi, semplici oggetti, strumenti passivi privi di valore, di dignità e di libertà. Invero, se il valore della esistenza umana è nella libertà dell’uomo, della persona umana, il suddito, lo “schiavo”, il “servo” del “padrone”, del sovrano dello Stato assoluto, non è nè può di certo essere un uomo fornito di dignità e di libertà, ma è e non può che essere un semplice strumento, una cosa, una proprietà del “padrone”, del sovrano dello Stato assoluto.<sup>5</sup> Si può, inoltre, osservare che, in tale forma di Stato assoluto, “dispotico”, il diritto ha una preminente funzione conservatrice-repressiva, punitiva,<sup>6</sup> de che il fondamento dell’obbligo politico dei consociati, dei sudditi, di fronte al potere del sovrano, si fonda e non può che fondarsi sulla “nuda forza”, sulla paura “comune”, sul potere assoluto, “dispotico” del “Principe” o del “novello Principe”.<sup>7</sup>

In particolare, quello che qui interessa, in modo specifico, osserva-

3 v. D. PASINI, “La paura e la città” e “Paura ‘reciproca’ e paura ‘comune’ in Hobbes”, in “Problemi di filosofia della politica”, Napoli, 1977, pp. 137-154 e pp. 155-212.

4 v. D. PASINI, “Potere, diritto e Stato”, in “Riv. internaz. fil. diritto”, 1964; ora in “Stato-governo e Stato società”, cit., pp. 1-23.

5 v. D. PASINI, “Stato assoluto, Stato di diritto e Stato di giustizia”, in “Giustizia e società”, 1963; ora in “Problemi giuridici”, II<sup>a</sup> ediz. riveduta ed ampliata, Lecce, 1962, pp. 75-89. V., inoltre, “Sul rapporto tra Stato-governo e Stato-società”, in “Riv. internaz. fil. diritto”, 1968; ora in “Stato-governo e Stato-società”, cit., pp. 69-134.

6 v. D. PASINI, “Potere, Stato e funzioni del diritto”, relaz. al Congresso mondiale di fil. giuridica e sociale, Madrid, 1973; pubblicata in spagnolo in “Anuario de philosophia del derecho”, Madrid, 1973 e in “L’eloquenza”, fasc. 6, 1973; ora in “Problemi di filosofia della politica”, cit., pp. 215-232.

7 v. D. PASINI, “Il problema del fondamento dell’obbligo politico quale ricerca sul titolo e la legittimità dell’esercizio del potere”, relazione al 1o. Simposio di filosofia della politica “Tradizione e novità della filosofia della politica”, in “Quaderno degli Annali”, I, della Facoltà di Giurisprudenza della Università di Bari, 1970; ora in “Problemi di filosofia della politica”, cit., pp. 9-40. V., inoltre, “Tre forme di obbligazione politica”, in “Storia e politica”, fasc. 10, 1973; ora in “Problemi di filosofia della politica”, cit., pp. 41-50.

re è che, in tale forma di Stato assoluto, il controllo della condotta umana, operato dal potere assoluto, “dispotico”, al fine di conservare intatti i principî, i valori, le norme, gli interessi di quella peculiare organizzazione politico-giuridica della società che è, appunto, lo Stato assoluto, di ieri, e lo Stato totalitario, di oggi, è un controllo altrettanto assoluto, totale della condotta umana. E’, infatti, un controllo che investe di sè ogni e qualsiasi forma, esteriore ed interiore, del comportamento del suddito; insomma, è e non può che essere controllo fondato sulla “nuda forza”, sulla paura “comune” dei sudditi di fronte al potere “dispotico, “tirannico” del sovrano. Caratteristica peculiare del controllo della condotta umana, in questa forma primitiva, rozza, disumana del potere e dello Stato, è che questo controllo sarà e non potrà che essere eterocontrollo della condotta dei consociati, dei sudditi, privi di dignità e di libertà, da parte, appunto, del potere assoluto, “dispotico” dello Stato assoluto o totalitario. Anzi, questo controllo sarà e non potrà che essere controllo massimo, controllo totale della condotta dei consociati; sarà, cioè, la forma più massiccia, più diffusa, più invadente, oppressiva, “tirannica” di controllo della loro condotta da parte di chi ha l’esercizio del potere politico. La conseguenza scontata di tale situazione patologica del potere, dello Stato e, quindi, anche e necessariamente, del controllo della condotta dei sudditi non può che essere la presenza minima, se non, addirittura, la inesistenza della libertà personale, civile, politica, religiosa, culturale dei sudditi, ridotti a semplici strumenti e proprietà del sovrano. In presenza di una forma così disumana, invadente, pesante, totale ed oppressiva del controllo della condotta dei sudditi, la loro libertà, infatti, non può che essere del tutto “insignificante”, inesistente. E già sin d’ora, anticipando quanto sarà detto in prosieguo, si può osservare criticamente che tra il controllo della condotta umana e la libertà dell’uomo e del cittadino esiste un rapporto inversamente proporzionale per cui come si può, appunto, constatare nello Stato assoluto o totalitario —al massimo di controllo, anzi di eterocontrollo della condotta dei sudditi, da parte del potere assoluto, dispotico, corrisponde e non può che corrispondere il minimo di libertà e, quindi, di dignità dell’uomo. E, in tale sistema politico, il potere dello Stato o, più esattamente, l’esercizio del potere politico, proprio in quanto potere fattuale, assoluto “dispotico”, sarà una forma di potere politico priva di ogni e qualsiasi forma di controllo e, pertanto, di limiti da parte dei consociati, dei sudditi, semplici “schiavi” e “servi” del potere. Sarà, appunto, potere politico e controllo *absolutus* dello Stato assoluto.

Questa situazione tipica dello Stato assoluto, di ieri, e dello Stato

totalitario, di oggi, e, quindi, questo rapporto tra Stato e controllo della condotta dei consociati, dei sudditi, e la loro libertà o, meglio, la inesistenza della loro libertà, muta radicalmente quando si consideri e ci si riferisca, anziché al potere assoluto e allo Stato assoluto, al potere *alligatus* e allo Stato di diritto. Infatti, il potere politico, da potere assoluto, “dispotico”, fondantesi sulla nuda forza, sulla violenza e sulla paura, si tramuta diventando ora potere politico *alligatus*, cioè potere normativizzato, regolato, disciplinato del diritto; diventa, cioè, potere legale limitato e controllato dal diritto. E, corrispondentemente, lo Stato da Stato assoluto o totalitario diventa, appunto, Stato, di diritto, Stato legale, fondato, regolato, limitato e controllato dal diritto. Con questa “rivoluzione copernicana”,<sup>8</sup> il sovrano, anziché risolversi ed identificarsi con il “Principe” o con il “novello Principe”, con lo Stato-partito unico, si risolve e si identifica ora con la “società civile, con il popolo, con lo Stato-società, titolare della sovranità, del potere sovrano (lo Stato siamo noi cittadini) e il governo, lo Stato-governo, anziché *absolutus legibus*, è *alligatus legibus*. Infatti, è al governo, allo Stato-governo che spetta l’esercizio legale, limitato e controllato, del potere sovrano, della sovranità.<sup>9</sup> Così il rapporto tra governanti e governati, da rapporto tra “padrone” e “schiavi”, tra sovrano e sudditi, si tramuta radicalmente diventando rapporto tra sovrano e cittadini. Il che significa che il consociato, da puro e semplice oggetto, da strumento, da mezzo, da proprietà altrui, cioè da essere privo di ogni valore, di ogni libertà e dignità diventa ora soggetto, fine, valore, persona umana fornita di dignità, titolare dei diritti fondamentali, delle libertà essenziali.<sup>10</sup> Così, nello Stato di diritto, legale, il diritto, da funzione conservatrice-repressiva, punitiva, qual’è nello Stato assoluto, diventa invece preminente funzione conservatrice-garantistica. Sua funzione fondamentale, infatti, è proprio quella non solo di riconoscere ma di garantire, di tutelare normativamente e giurisdizionalmente i diritti fondamentali, le libertà essenziali dell’uomo e del cittadino. E così l’obbligo politico dei consociati dello Stato di diritto, dei cittadini, anziché fondarsi sul potere *absolutus*, “dispotico”, si fonda invece sul potere *alligatus*, limitato, sul potere legale, sul diritto e sulla certezza del diritto.<sup>11</sup>

8 v. D. PASINI, “Sul rapporto tra Stato-governo e Stato-società”, cit., *passim*.

9 v. D. PASINI, “Riflessioni in tema di sovranità”, Milano, 1968, pp. 119-122 e “Titolarità ed esercizio della sovranità”, *ivi*, pp. 123-131.

10 v. D. PASINI, “Il problema dei diritti dell’uomo”, in “Problemi di filosofia della politica”, cit., pp. 233-317, ora in “I diritti dell’uomo. Saggi di filosofia politico-giuridica”, Napoli, 1979.

11 v. D. PASINI, “Limiti del potere e diritti umani”, in “I diritti dell’uomo”, cit., pp. 139-189.



Ora, quello che in particolare interessa sottolineare è che, nello Stato di diritto, il controllo della condotta umana, da controllo personale, arbitrario, diventa controllo impersonale, legale; da eterocontrollo totale, invadente, “dispotico”, assoluto, da parte del “Principe” o del “novello Principe” sulla condotta dei sudditi, inizia a divenire e diventa sempre più autocontrollo, cioè controllo libero, spontaneo da parte dei consociati, dei cittadini, nei confronti della loro condotta. E, in particolare, da controllo *absolutus*, onniinvadente ed arbitrario, diventa ora controllo *alligatus*, controllo legale, normativizzato, regolato, limitato normativamente. E, ancora, il controllo della condotta umana, da controllo personale, da parte del “Principe” o del “novello Principe”, si trasforma radicalmente diventando ora, nello Stato di diritto, controllo impersonale, giuridico, controllo, cioè, operato dalla legge, dalla volontà razionale, universalmente valida, insomma dalla volontà impersonale. E, a tale proposito, si può osservare che quanto più il controllo della condotta umana è personale, tanto più il controllo è arbitrario e, quindi, tanto minore, “insignificante” è e diventa la libertà dei sudditi e, viceversa, che quanto più il controllo della condotta umana è e diventa impersonale, cioè controllo giuridico, tanto maggiore è e diventa la libertà dei cittadini.

Così, a questa trasformazione radicale del potere, dello Stato, del controllo della condotta umana, la libertà, da libertà inesistente o, comunque, “insignificante” e minima-qual’è la libertà dei sudditi nello Stato assoluto-diventa ora libertà piena dei cittadini, nello Stato di diritto. Infatti, è proprio nello Stato di diritto che il cittadino conquista ed afferma la sua libertà, esattamente la sua libertà “negativa”, individuale, la libertà “dallo” Stato, quale “non impedimento” dell’individuo di esplicare e realizzare sempre più se stesso, le sue potenzialità.<sup>12</sup> Ed è quasi superfluo sottolineare che questa libertà non è né può di certo essere l’arbitrio individuale privo di limiti e di controlli ma, invece, è la libertà limitata, regolata dalla legge e, pertanto, è la libertà del cittadino coesistente con le libertà, altrettanto regolate e limitate giuridicamente, di ciascun consociato e di tutti i consociati. E spetta proprio al diritto e allo Stato di diritto instaurare, realizzare e mantenere l’equilibrio storico, dinamico delle volontà individuali, la loro coesistenza pacifica ed ordinata sotto la legge universale della libertà. E dato che lo Stato di diritto ideale è lo Stato in cui la volontà e l’azione dello Stato-governo si identificano e coincidono con la

<sup>12</sup> v. D. PASINI, “Riflessioni sul problema della libertà negativa e positiva”, in “Prassi e teoria”, 10, 1976; ora in “Problemi di filosofia della politica”, cit., pp. 99-109.

volontà razionale dello Stato-società, del popolo, ne consegue che lo Stato-governo è legale e deve agire legalmente, con la scontata conseguenza che il cittadino non può non obbedire alla legge, alla volontà razionale collettiva, che è la sua stessa legge, la legge anche da lui voluta e posta.

Risulta, pertanto, evidente che, nello Stato di diritto, il problema del controllo della condotta umana e della libertà acquista un significato e un valore radicalmente nuovo: invero, il controllo, da controllo *absolutus*, da controllo tirannico, oppressivo, dispotico dei governanti sui sudditi, si trasfigura diventando controllo *alligatus*, ossia controllo regolato e limitato dal diritto; da eterocontrollo sui comportamenti dei sudditi diventa progressivamente autocontrollo dei cittadini sulla loro condotta e la libertà dei consociati da inesistente o minima, comunque da libertà “insignificante” acquista sempre più significato, valore, rilevanza sino a risolversi e a identificarsi con la stessa essenza e dignità umana, di ciascun uomo e di tutti gli uomini. Inoltre, il controllo sull’esercizio del potere politico, da parte dello Stato-società, dei consociati, da controllo impensabile ed inesistente-qual’è nello Stato assoluto-diventa, sempre più e sempre meglio, controllo continuo, sistematico, regolato normativamente, esercitato dai cittadini, dallo Stato-società su tutta la vita e su tutti gli organi e le funzioni dello Stato –governo.

In presenza della forma più alta, più civile, più umana del potere politico e della organizzazione politico-giuridica della società, cioè in presenza del potere legittimo, fondato sul libero consenso, sulla spontanea adesione dei consociati, dello Stato-società alla vita dello Stato, ossia alle scelte, alle decisioni operate, in loro nome e per loro delega, dal governo, dallo Stato-governo; in presenza, cioè, dell’autentica “autorità” dello Stato legittimo o sociale o di giustizia, il problema del controllo della condotta umana e della libertà acquista, a sua volta, una nuova prospettiva e un nuovo, specifico significato e valore. Invero, come, nello Stato sociale, il rapporto politico si fonda tra l’esercizio del potere legittimo dello Stato, esattamente tra lo Stato-governo e lo Stato-società, cioè il popolo, la società civile, i cittadini liberi, partecipi attivi, responsabili delle scelte e delle decisioni, della vita politica;<sup>13</sup> così la funzione preminente, fondamentale del diritto diventa ora la funzione “promozionale”, “premiante” e l’obbligo politico del cittadino nei confronti dei governanti, del potere poli-

<sup>13</sup> v. D. PASINI, “Crisi della partecipazione del cittadino alla vita dello Stato”, in “Inchieste”, 1970 e “Considerazioni in tema di partecipazione dello Stato-società allo Stato-governo” in “Storia e politica”, fasc. IV, 1970; ora in “Problemi di filosofia della politica”, cit., pp. 55-78 e pp. 79-95.

tico, si fonda sul libero consenso, sulla spontanea adesione dei consociati, dei cittadini, cioè, appunto, sulla legittimità del potere politico. Così il controllo della condotta umana, quale esercizio del potere politico dei governanti sui governati, avente per fine la tutela, la salvaguardia dei principî, dei valori, delle norme, degli interessi specifici dello Stato-società, da eterocontrollo dello Stato-governo sulla condotta dei consociati, diventa sempre più auto-controllo dello Stato-società, dei cittadini sulla loro stessa condotta. Si può così già osservare che se, nello Stato assoluto, si avrà —come accennato— il massimo di eterocontrollo della condotta dei sudditi da parte dello Stato-governo, e, quindi, il minimo di autocontrollo e di libertà dei consociati, dei sudditi sulla loro stessa condotta; nello Stato sociale o di giustizia, invece, il rapporto tra eterocontrollo dello Stato-governo ed autocontrollo dello Stato-società muta, anzi si rovescia radicalmente in quanto, appunto, al minimo di eterocontrollo, da parte dello Stato-governo, sulla condotta dei consociati, dei cittadini, corrisponde il massimo di autocontrollo dei consociati, dei cittadini sulla loro stessa condotta.

Il che significa, appunto, che, nello Stato sociale, si avrà il massimo di libertà dei cittadini. E', infatti, proprio nello Stato sociale che i cittadini acquisiscono, anzi conquistano la loro libertà, esattamente la libertà "positiva", sociale, "nello" Stato, cioè l'autogoverno, l'auto-determinazione, il diritto di partecipare attivamente, liberamente, responsabilmente alle scelte, alle decisioni, alla vita politica. Il che significa, appunto, che la forma più alta e civile possibile di controllo della condotta umana nella libertà e con la libertà, cioè il più ampio ed alto grado di autocontrollo dei comportamenti, da parte dei consociati, è realizzabile nello Stato sociale di diritto. Ed è proprio in tale forma di Stato che si rivela l'autentico, vero fine dello Stato sociale di diritto, quale forma di Stato che integra in sé le conquiste politico-sociali già acquisite dallo Stato di diritto e, quindi, quale Stato che riconosce e tutela, al tempo stesso, la libertà "negativa", individuale, "dallo" Stato con la libertà "positiva", sociale, "nello" Stato: assicurare ai suoi consociati non solo il massimo di ordine, di pace, di sicurezza ma anche di giustizia, riconoscendo e tutelando a ciascun cittadino e a tutti i cittadini il massimo de libertà.

Si può, quindi, concludere osservando, appunto, come il rapporto tra il controllo della condotta umana e la libertà è un rapporto problematico, quanto mai complesso, vario, articolato, diversificantesi in relazione alle molteplici, diverse forme di potere politico e di organizzazione politico-giuridica della società, cioè dello Stato. Infatti, se-come si è visto nello Stato assoluto, di ieri, e nello Stato totalitario,

di oggi, al potere *absolutus* corrisponde il massimo di controllo della condotta umana, più esattamente il massimo del controllo eteronomo, personale del controllante (“Principe” o “novello Principe”) sui comportamenti dei consociati (sudditi); al massimo di controllo della condotta dei consociati corrisponde il minimo di libertà dei controllati (sudditi).

Al potere *alligatus*, legale corrisponde invece il controllo impersonale, legale, a sua volta, *alligatus* della condotta umana e al correlato Stato di diritto corrisponde, a sua volta, la libertà “negativa”, individuale “dallo” Stato, la libertà come “non impedimento” del cittadino da parte dello Stato-governo. E, infine, come al potere legittimo corrisponderà il minimo di controllo eteronomo, da parte dello Stato-governo, sulla condotta dei consociati, dei cittadini e il massimo di autocontrollo, del controllo autonomo da parte dello Stato-società, dei cittadini; così, al correlato Stato di giustizia o Stato sociale di diritto corrisponderà il massimo di libertà “positiva”, sociale, “nello” Stato, cioè il massimo di autogoverno da parte dello Stato-società, del popolo alla vita politica dello Stato, alle scelte e alle decisioni politiche.

Pertanto, se-come si è visto-il fine fondamentale del controllo della condotta umana è, sempre e comunque, in ogni diversa forma di organizzazione politico-giuridica della società, la salvaguardia dei principî; dei valori delle norme, degli interessi é, quindi, la conservazione della stessa società la coesistenza pacifica, ordinata degli arbitri, delle contrastanti volontà dei consociati; tale coesistenza radicalmente si trasforma, muta se il controllo della condotta umana si realizzi come eterocontrollo sotto la volontà personale del detentore del potere politico assoluto, “dispotico”, arbitrario, negatore della libertà dei consociati; oppure sotto la legge del potere *alligatus*, legale, rivendicante e tutelante la libertà “negativa”, individuale, “dallo” Stato; oppure, infine, sotto la legge del potere legittimo, consensuale, rivendicante, a sua volta, la libertà “positiva”, sociale, “nello” Stato, cioè la libertà come autodeterminazione sociale, come autogoverno e, pertanto, come minimo di eterocontrollo e massimo di autocontrollo, di autogoverno dei consociati, dello Stato-società.

Ora, dato che la filosofia della politica è non solo la ricerca critica, problematica del “perchè” dell’azione politica, della condotta umana e della sua così ricca, varia, diversificantesi ed ambigua fenomenologia, ma è, anche e al tempo stesso, la fondamentale esigenza umana di esprimere giudizi di valore, di fare valutazioni e di operare delle scelte, delle prese di posizione sull’altrettanto così complessa, varia, ambigua fenomenologia del potere politico, dello Stato, in genere, e del con-

trollo della condotta umana, in particolare; è evidente che, di fronte alle tre diverse e diversificantisi forme tipiche di controllo della condotta umana e al relativo problema del rapporto tra queste forme e la libertà, la filosofia della politica non può di certo non prendere posizione a favore della forma più civile, perchè più umana, di controllo della condotta umana. Il che significa, appunto, che la filosofia della politica non può di certo limitarsi a prospettare il rapporto problematico esistente tra le diverse, molteplici, varie forme di possibilità di controllo della condotta umana e la libertà, ma che deve invece anche indicare, con massima chiarezza, la ragion d'essere delle scelte e della preferenza per quella forma di controllo della condotta umana che, tra tutte le possibili forme, sia la più idonea e rispondente ad assicurare e a garantire a ciascun uomo e a tutti gli uomini la forma più razionale, più alta, più civile e, quindi, più libera ed umana di convivenza sociale.

Sta proprio qui l'alta, la nobile, la insostituibile funzione civile e civilizzatrice della filosofia della politica, la sua indispensabile e insostituibile funzione di formazione educativa personale, civile, politica di ogni uomo e di ogni cittadino. E, a tale proposito, è sin troppo evidente che quanto maggiore è il grado di maturità personale, civile, sociale, politica di ciascun cittadino e di tutti i cittadini, tanto maggiore darà, a sua volta, la loro capacità, il loro grado di autocontrollo della loro condotta nella libertà e, pertanto, tanto minore sarà l'eterocontrollo, da parte dei governanti, sulla condotta dei governati. Si può, inoltre, osservare che il progresso storico delle forme di controllo della condotta umana, da quella più rozza e primitiva, cioè dal controllo *absolutus*, tirannico, dispotico, personale a quelle più civili, cioè al controllo *alligatus*, legale e quello legittimo, corrisponde al processo storico di acquisita maturità civile, sociale, politica dell'uomo e del cittadino, alla sua così lenta, difficile e faticosa conquista della sua autentica maturità umana personale, civile, politica e, quindi della sua dignità di essere razionale e libero. E, in particolare, spetta proprio alla filosofia della politica prospettare ed indicare, soprattutto ai giovani, la forma più civile, più umana e, dunque, più progredita di organizzazione politico-giuridica della società, di Stato in quella specifica forma di organizzazione politico-giuridica della società che, tra tutte le possibili forme statali, sia quella che realizzi, nell'ordine, nella pace, nella sicurezza e nella giustizia, la più ampia e la più alta forma possibile di libertà dei cittadini e, quindi, il loro progresso verso la libertà. Solo così l'indispensabile e necessario controllo della condotta umana anzichè implicare la negazione della libertà dei consociati, sarà e diventerà, invece, una forma di controllo au-

tenticamente civile, umana, pienamente compatibile con la libertà e la dignità di ciascun uomo e di tutti gli uomini membri della società.

## RIASSUNTO

Ogni e qualsiasi società umana, per poter sorgere e mantenersi nel tempo, si deve fondare su di un determinato, peculiare sistema di principi, di valori, di norme, di interessi aventi la funzione fondamentale di regolare, di normativizzare e di controllare la condotta, i comportamenti dei membri della società. E' questa la *conditio sine qua non* perchè si possa realizzare la loro unità sociale e conservare la loro coesistenza pacifica, ordinata. E una società è organizzata, è ordinata solo e in quanto la condotta dei consociati sia non solo normativizzata, regolata ma anche controllata. Quindi, il prezzo che gli uomini debbono pagare per poter vivere ed operare in una convivenza pacifica, ordinata è che sottomettano a controllo i propri comportamenti per impedire la eterna tendenza e tentazione di sfuggire al controllo, violando le norme di condotta poste. E', quindi, il controllo della condotta umana a tendere a garantire la regolarità, formale e sostanziale, delle azioni umane, della loro conformità al pubblico interesse e agli scopi particolari, per rendere possibile il coordinamento e la coesistenza pacifica degli arbitri individuali. Il fine del controllo della condotta umana è, quindi, quello non solo di riconoscere formalmente ma di salvaguardare effettivamente ed efficacemente i principi, i valori, le norme, gli interessi che debbono essere tutelati giuridicamente quale condizione essenziale perchè la società umana si conservi nel tempo.

Ora, variando storicamente le forme sia del potere politico (potere *absolutus*, dispotico, tirannico, cioè potere come nuda forza, fonte della paura "comune" dei sudditi di fronte al sovrano; potere *alligatus*, legale, regolato, disciplinato, limitato e controllato del diritto; potere legittimo fondato sul libero consenso, sulla spontanea adesione dei consorziati) e dello Stato (Stato assoluto, di ieri, e Stato totalitario, di oggi; Stato di diritto o legale; Stato legittimo o sociale o di giustizia), correlativamente e contemporaneamente, variano non solo le forme e i modi del controllo della condotta umana ma anche —ed è proprio questo che, in particola interessa— il rapporto tra le forme e i modi specifici del controllo della condotta umana e la libertà e le sue forme specifiche. E il rapporto tra il controllo della condotta umana e la libertà è un rapporto problematico, quanto mai complesso, vario, articolato, diversificantesi in relazione alle molteplici, diverse forme di potere politico e di organizzazione politico-giuridica della società, dello Stato. In particolare, spetta alla filosofia della politica prospettare ed indicare la forma più vivile, più umana e, quindi, più progredita di Stato in quella specifica forma di organizzazione politico-giuridica della società che realizzi, nell'ordine, nella pace, nella sicurezza e nella giustizia, l'indispensabile, necessario controllo della condotta umana e che sia, al tempo stesso, tra tutte le possibili forme di controllo, la forma più autenticamente civile, umana in quanto pienamente compatibile con la più autenticamente civile, umana in quanto pienamente compatibile con la più autenticamente civile, umana in quanto pienamente compatibile con la più ampia libertà e con la dignità di ciascun uomo e di tutti gli uomini membri della società civile.